

Delitti di terrorismo e responsabilità da reato degli enti tra legalità e esigenze di effettività

Terrorism Offenses and Corporate Criminal Liability: Legality and Effectiveness

ROSSELLA SABIA

Dottoranda di ricerca in Diritto penale presso l'Università LUISS Guido Carli

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI,
DELITTI DI TERRORISMO (ARTICOLO 25-QUATER
D.LGS. N. 231/2001), PRINCIPIO DI LEGALITÀ,
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY,
TERRORISM OFFENSES (ARTICLE 25-QUATER OF
LEGISLATIVE DECREE NO. 231/2001),
PRINCIPLE OF LEGALITY, COMPLIANCE PROGRAMS

ABSTRACT

L'art. 25-*quater* ha fatto ingresso nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2001 mediante la l. 14 gennaio 2003, n. 7, in attuazione di obblighi di matrice sovranazionale che, nel più ampio quadro di contrasto al fenomeno terroristico, imponevano il riconoscimento di forme di responsabilità anche a carico della persona giuridica. La circostanza che la disposizione in commento non sia mai stata applicata – a dispetto dell'attuale escalation della minaccia terroristica a livello globale – induce ad interrogarsi sulla funzione e sull'effettività della fattispecie nell'economia del "decreto 231". Muovendo dalla ricognizione delle fonti sovranazionali di riferimento, il presente contributo si sofferma sulle principali questioni interpretative sollevate dalla norma, con l'obiettivo di evidenziarne i profili di frizione con il principio di legalità e con il criterio oggettivo d'imputazione dell'interesse o vantaggio, illustrando al contempo le significative ricadute sul piano della costruzione del modello organizzativo.

Article 25-*quater* was introduced into the system outlined by Legislative Decree No. 231/2001 through Law No. 7 of 14 January 2003, to implement supranational obligations, which required the recognition of forms of liability even for legal persons in the broader framework of the fight against terrorism. The fact that this provision has never been applied – in spite of the current escalation of the terrorist threat on a global scale – raises questions about its function and effectiveness for the purposes of the "Decree 231". Shifting from the acknowledgement of supranational sources of reference, this article focuses on the major issues of interpretation raised by the provision, aiming at highlighting the friction with the principle of legality and with the objective criterion (the "interest" or the "benefit") for the attribution of liability, showing in the meantime the significant impact on the construction of compliance programs.

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Delitti di terrorismo e responsabilità degli enti: il quadro normativo sovranazionale. – 3. L'introduzione dell'art. 25-*quater* (*delitti con finalità di terrorismo o di eversione*) nel "sistema 231": la formulazione della fattispecie. – 3.1. I delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale e da leggi speciali (comma 1). – 3.2. I delitti commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo (comma 4). – 4. I criteri oggettivi d'imputazione: le nozioni di interesse o vantaggio. – 5. Le ricadute sui modelli di organizzazione e gestione. – 6. Rilievi conclusivi.

1.

Premessa.

Quale espressione attuale dei "problemi della modernità"¹, il fenomeno terroristico condiziona anche la produzione normativa e le scelte di politica criminale, e ciò non soltanto con riferimento al diritto penale nella sua accezione antropomorfa.

Accanto alle più tradizionali tematiche che attengono al difficile bilanciamento tra istanze di tutela della collettività e garanzia dei diritti fondamentali dell'*individuo*, il legislatore sovranazionale e, di rimando, quello nazionale hanno delineato un'area specifica di rischio-reato legata al coinvolgimento in attività terroristiche degli *enti collettivi*.

Nel nostro ordinamento, in particolare, sin dai primi anni di vigenza della disciplina concernente la responsabilità da reato *ex d.lgs. n. 231/2001*, la *societas* è – almeno in astratto, e con i limiti di cui si dirà – sanzionabile anche in relazione a delitti di terrorismo. La scelta del legislatore italiano di prevedere la corresponsabilizzazione dell'ente con riferimento a tali ipotesi si pone in linea con la più generale tendenza, registrata in materia di contrasto al terrorismo già a livello internazionale ed europeo, volta ad ampliare l'area della punibilità, con inevitabili riflessi anche sulle sorti della persona giuridica².

L'art. 25-*quater* d.lgs. n. 231/2001 ("delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico")³ è stato infatti introdotto nel novero dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente dalla legge n. 7/2003 di ratifica ed esecuzione⁴ della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite⁵, nonché, in termini più generali, in ossequio a vari atti di matrice sovranazionale – emanati all'indomani degli attentati dell'undici settembre 2001 – tutti diretti all'istituzione (anche) di misure repressive nei confronti delle persone giuridiche in relazione a reati terroristici⁶.

Al tempo, l'introduzione di delitti con finalità di terrorismo nel *corpus* del "decreto 231" attraverso l'art. 25-*quater* non pare aver suscitato clamore, né aver attratto in modo particolare

¹ Riconduce il fenomeno terroristico ai "temi della modernità" STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, II ed., Milano, 2002, 3 ss.

² MASARONE, *La responsabilità delle persone giuridiche in rapporto ai delitti di terrorismo tra obblighi internazionali e normativa interna di attuazione*, in *Critica dir.*, 2014, 225.

³ Per semplicità espositiva, nel prosieguo della trattazione ci si riferirà alla norma indicandola come "art. 25-*quater*".

⁴ Come si chiarirà *infra*, l'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, pubblicata in G.U. n. 21 del 27.1.2003) ha previsto l'inserimento, nel *corpus* del d.lgs. n. 231/2001, dell'art. 25-*quater*, rubricato "delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

⁵ *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 54/109 del 9 dicembre 1999 ed entrata in vigore il 10 aprile 2002. Il testo può essere consultato sul sito ufficiale delle Nazioni Unite nella sezione di ricerca della documentazione, all'indirizzo <https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp>.

⁶ Sul ruolo propulsivo delle fonti sovranazionali nella corresponsabilizzazione degli enti collettivi in questa materia e per una ampia panoramica v. LECCESE, *Responsabilità delle persone giuridiche e delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater d.lgs. n. 231 del 2001)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 1191 ss.; MASARONE, *La responsabilità delle persone giuridiche in rapporto ai delitti di terrorismo*, cit., 226 ss.; PAVARANI, *La responsabilità dell'ente per i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*, in *Diritto penale dell'economia*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, t. II, Torino, 2016, 2890 e 2892 ss.

l'attenzione della dottrina⁷. Eppure, la norma presenta indubbi tratti di originalità e motivi di interesse che – anche alla luce dell'attualità del dibattito intorno ai possibili strumenti di repressione del fenomeno terroristico – giustificano e, anzi probabilmente sollecitano, qualche considerazione più distesa.

Il filo conduttore attorno al quale si svilupperà la riflessione muove dalla constatazione che, a quattordici anni dalla sua entrata in vigore, l'art. 25-*quater* sia rimasto, sostanzialmente, inapplicato: non paiono rinvenirsi pronunce in cui delitti con finalità di terrorismo siano stati ritenuti presupposto della responsabilità degli enti⁸. Legittimo interrogarsi sulle ragioni di un insuccesso che – per vero – già un primo sguardo al testo della norma poteva lasciar presagire.

Deve osservarsi, preliminarmente, che in relazione all'ipotesi in discorso il nostro legislatore – come non di rado accade – abbia mostrato scarsa propensione ad operare una opportuna funzione di filtro nella trasposizione interna di obblighi sovranazionali⁹: per l'effetto, la previsione dell'art. 25-*quater* presenta profili di complessiva incoerenza rispetto al sistema in cui è inserita e pone non marginali difficoltà interpretative¹⁰. Come si cercherà di rilevare nelle pagine che seguono, in sintesi, tre appaiono le principali questioni da affrontare.

L'art. 25-*quater* rappresenta l'unica disposizione di "parte speciale" del "decreto 231" che non elenca, in maniera tassativa, le singole fattispecie cui si riconnette la responsabilità dell'ente, bensì opera un rinvio – generico e sostanzialmente *aperto* – ad altre fonti per l'individuazione dei reati-presupposto. All'evidenza, una simile tecnica di formulazione si pone in forte tensione con il principio di legalità, espressamente sancito, nella materia della responsabilità degli enti, dall'art. 2 d.lgs. n. 231/2001¹¹.

Non meno complesso appare riuscire a declinare il generale e indefettibile criterio oggettivo d'imputazione di cui all'art. 5 del decreto («l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio»)¹² con la connotazione ideologica propria dei delitti di terrorismo. Si è sottolineato come l'art. 25-*quater* rappresenti un momento di deviazione dalla filosofia ispiratrice del "decreto 231", il quale, nato per l'impresa legale, in tale direzione avrebbe dovuto svilupparsi¹³.

Peraltro, i profili problematici non si arrestano al piano teorico, e anzi presentano ricadute

⁷ Tra i primi commenti all'art. 25-*quater* d.lgs. n. 231/2001 si segnalano i contributi di LECCESE, *Responsabilità delle persone giuridiche e delitti con finalità di terrorismo*, cit., 1191 ss. e ROSI, *Contro il finanziamento del terrorismo ratificata la Convenzione: la responsabilità viene estesa alle persone giuridiche*, in *Dir. giust.*, 2003, 9, 86 ss. Tra i lavori successivi, v. LOTTINI, *Voce Responsabilità delle persone giuridiche (sub art. 25 quater)*, in *Commentario breve alle leggi penali complementari*, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, II ed., Padova, 2007, 2349 ss.; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale, Parte generale*, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, vol. IV, Milano, 2008, 266 ss.; FALCINELLI, *Sub Art. 25 quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D. Legist. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Presutti, A. Bernasconi, C. Fiorio, Padova, 2008, 274 ss.; GALLI, *L'incidenza pratica dell'art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001 e prospettive future in materia di applicazione dello stesso*, in *Rivista 231*, 2008, 2, 29 ss.; ID., *Sub Articolo 25 quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, diretto da M. Levis, A. Perini, Bologna, 2014, 562 ss.; PAVARANI, *Art. 25 quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi, G. Garuti, P. Veneziani, Milano, 2010, 368 ss.; ID., *La responsabilità dell'ente per i delitti con finalità di terrorismo*, cit., 2889 ss.; MASARONE, *La responsabilità delle persone giuridiche in rapporto ai delitti di terrorismo*, cit., 225 ss.

⁸ Si è osservato che le riforme riguardanti l'ampliamento del catalogo dei reati-presupposto «della prima metà degli anni duemila» hanno dato luogo «in taluni casi a modifiche normative dotate di una effettività pressoché nulla», con l'introduzione di fattispecie, tra cui l'art. 25-*quater*, «che non hanno mai trovato ancora applicazione, né probabilmente mai la troveranno»: AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, in *Legisl. pen.*, 23 maggio 2016, 6.

⁹ MASARONE, *La responsabilità delle persone giuridiche in rapporto ai delitti di terrorismo*, cit., 226.

¹⁰ Così DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 266.

¹¹ Sul principio di legalità nel sistema di responsabilità degli enti, LOTTINI, *Voce Responsabilità delle persone giuridiche (sub art. 2)*, in *Commentario breve*, cit., 2294 s.; ID., *La responsabilità da reato degli enti: natura e principi generali*, in *Diritto penale dell'economia*, cit., in particolare 2383 ss.; BRUNELLI, *Sub Art. 2. Principio di legalità*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D. Legist. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., 85 ss.; ALIBRANDI, *Art. 2. Principio di legalità*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., 90 ss.; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 137 ss.; DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in *Reati e responsabilità degli enti*, a cura di G. Lattanzi, II ed., Milano, 2010, 46 ss.

¹² In argomento v. LOTTINI, *Voce Responsabilità delle persone giuridiche (sub art. 5)*, in *Commentario breve*, cit., 2301 ss.; ID., *I criteri di imputazione oggettiva: i soggetti che impegnano la responsabilità dell'ente e il criterio dell'interesse o del vantaggio*, in *Diritto penale dell'economia*, cit., in particolare 2427 ss.; DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, cit., in particolare 69 ss.; VENEZIANI, *Art. 5. Responsabilità dell'ente*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., 103 ss.; ASTROLOGO, SGUBBI, *Sub Articolo 5. Responsabilità dell'ente*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, cit., 145 ss.

¹³ SEVERINO, *Prospettive di riforma del d.lgs. n. 231/2001*, in *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma*, a cura di A.M. Stile, V. Mongillo, G. Stile, Napoli, 2013, 373. Con espresso riferimento all'art. 25-*quater* esprimono analoghe riserve sull'ampliamento del "catalogo 231" CARMONA, *La responsabilità amministrativa degli enti: reati presupposto e modelli organizzativi*, in *Rivista 231*, 2006, 1, 207; PELISSERO, *La progressiva espansione dei reati-presupposto*, in *Giur. it.*, 2009, 1832 ss.; MANNA, *Controversie interpretative e prospettiva di riforma circa la responsabilità da reato degli enti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, 169 s.; AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo*, cit., 9.

di non poco momento sulla redazione dei modelli di organizzazione e gestione¹⁴, e dunque, in ultima analisi, sulla effettiva possibilità per l'ente di non vedersi applicate le afflittive sanzioni previste dal decreto.

Così presentato il tema, ci si propone di verificare se la disposizione possa aspirare a ritagliarsi un proprio, effettivo ambito di applicazione all'interno della normativa sulla responsabilità degli enti; o, se, al contrario, essa non costituisca un simulacro di valenza simbolica, ma di inconsistente incidenza pratica.

2. Delitti di terrorismo e responsabilità degli enti: il quadro normativo sovranazionale.

Come anticipato, l'introduzione di *delitti con finalità di terrorismo o di eversione* nel sistema del d.lgs. n. 231/2001 costituisce attuazione di una serie di *input* di matrice sovranazionale ed europea e si inserisce nel più ampio quadro della strategia di contrasto al fenomeno in questione, chiaramente ispirata a finalità preventive¹⁵. Non sorprende del resto che gli obblighi di criminalizzazione degli enti collettivi in materia abbiano visto la luce al di fuori dei confini dei singoli Stati, trattandosi di una tipica manifestazione di criminalità transnazionale¹⁶.

Una rapida rassegna degli strumenti normativi che fanno da sfondo all'introduzione della previsione dell'art. 25-*quater* non può non prendere le mosse dalla già menzionata Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999 (d'ora in avanti, Convenzione cd. *financing*). La Convenzione – adottata, come si legge nel preambolo, sul presupposto dell'urgente necessità di rafforzare la cooperazione internazionale tra gli Stati nella definizione e adozione di misure efficaci per la prevenzione, nonché per la soppressione del finanziamento del terrorismo – impegna ciascuno Stato Parte a prevedere la *responsabilità della persona giuridica*, in armonia con i principi di diritto interno. Più in dettaglio, l'art. 5 dispone che ogni Stato debba adottare le misure necessarie affinché l'ente ubicato sul suo territorio o costituito in conformità delle sue leggi possa essere ritenuto responsabile quando la persona fisica in posizione apicale (preposta alla direzione o al controllo dell'ente) abbia commesso, in tale qualità, uno dei reati previsti dall'art. 2 della Convenzione medesima¹⁷.

Si tratta di una responsabilità configurata come autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato, e la determinazione della cui natura è lasciata alla discrezionalità di ciascuno Stato. Così pure ad esso spetta stabilire quali sanzioni irrogare all'ente (se penali, civili o amministrative) precisandosi che le stesse possano essere anche di tipo pecuniario purché presentino i caratteri dell'effettività, della proporzione e della dissuasività.

Non mancano peraltro ulteriori referenti normativi in materia.

¹⁴ Sul tema del modello di organizzazione, v. tra gli altri DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002, 64 ss.; CENTONZE, *La co-regolamentazione della criminalità d'impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001. Il problema dell'importazione dei "compliance programs" nell'ordinamento italiano*, in *An. giur. econ.*, 2009, 219 ss.; PIERGALLINI, *Il modello organizzativo alla verifica della prassi*, in *Aa.Vv.*, *D.lgs. 231: 10 anni di esperienze nella legislazione e nella prassi*, in *Soc.*, 2011, suppl. al n. 12, 46 ss.; ID., *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lg. n. 231/2001)*, Parte I e Parte II, rispettivamente in *Cass. pen.*, 2013, 376 ss. e *ibidem*, 842 ss.; FIORELLA, SELVAGGI, *Compliance programs e dominabilità "aggregata" del fatto. Verso una responsabilità da reato dell'ente compiutamente personale*, in questa *Rivista*, 3-4/2014, 105 ss.

¹⁵ MASARONE, *La responsabilità delle persone giuridiche in rapporto ai delitti di terrorismo*, cit., 225.

¹⁶ In questi termini PAVARANI, *La responsabilità dell'ente per i delitti con finalità di terrorismo*, cit., 2893. Sulla nozione di reato transnazionale v. ASTROLOGO, *Prime riflessioni sulla definizione di reato transnazionale nella l. n. 146/2006*, in *Cass. pen.*, 2007, 1789 ss.; DI MARTINO, *Criminalità organizzata e reato transnazionale, diritto penale nazionale: l'attuazione in Italia della cd. Convenzione di Palermo*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 11 ss.; ROSI, *Il reato transnazionale*, in *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo*, a cura di E. Rosi, Milano, 2007, 67 ss.; ARTUSI, *Voce Reato transnazionale*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., VI, Torino, 2011, 439 ss. Con riferimento al sistema di responsabilità degli enti, ARMONE, *La Convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale e la responsabilità degli enti: spunti di riflessione*, in *Rivista 231*, 2006, 3, 121 ss.; ASTROLOGO, *La nozione di reato commesso ex art. 3 legge 146/2006 e i riflessi sul d.lgs. 231/2001*, *ibidem*, 111 ss.; ID., *I reati transnazionali come presupposto della responsabilità degli enti. Un'analisi dell'art. 10 legge 146/2006*, *ivi*, 2009, 4, 71 ss.; BARTOLOMUCCI, *Reato transnazionale: ultima (opinabile) novellazione al d.lgs. n. 231/2001*, in *Soc.*, 2006, 1163 ss.; EPIDENDIO, *Le nuove norme sui reati transnazionali e sulla responsabilità degli enti*, in *Corr. merito*, 2006, 877 ss.; MARENGHI, *La responsabilità delle persone giuridiche nel crimine organizzato transnazionale*, in *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano*, cit., 259 ss.

¹⁷ Sulle ipotesi di reato previste dall'art. 2 della Convenzione *financing*, v. *infra* n. 3.2.

Dopo i drammatici attentati dell'undici settembre 2001 il fenomeno terroristico¹⁸ è tornato ad imporsi all'attenzione della comunità internazionale, evidenziando una strutturale metamorfosi quanto a forme di manifestazione, beni giuridici oggetto di aggressione, ampiezza e gravità degli effetti. La unanime, ferma reazione di condanna seguita agli attacchi è sfociata nell'adozione della Risoluzione n. 1373 del 28 settembre 2001 da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite¹⁹.

La Risoluzione invita gli Stati, al punto 1, a (a) prevenire e reprimere il finanziamento di atti terroristici nonché a (b) prevedere come reato le condotte di volontaria messa a disposizione o raccolta di fondi – attraverso ogni mezzo, sia in via diretta, sia indirettamente – con l'intenzione o la consapevolezza che tali fondi debbano essere utilizzati per la realizzazione di atti terroristici.

Per i profili che qui interessano, la Risoluzione prevede inoltre che gli Stati debbano (c) congelare fondi, attività finanziarie o risorse economiche appartenenti sia alle persone fisiche che commettono o tentano di commettere atti terroristici (o che vi partecipano, o che ne agevolano la realizzazione) sia agli *enti* da tali persone posseduti o controllati, sia alle persone (fisiche e *giuridiche*) che agiscono in nome, o sotto la direzione, di tali persone o enti. Da ultimo si prevede che gli Stati debbano (d) vietare a persone fisiche e *giuridiche* di mettere a disposizione di persone o enti coinvolti nell'esecuzione di atti terroristici fondi, attività finanziarie, risorse economiche, servizi finanziari o altri servizi collegati²⁰.

A livello europeo, il Consiglio dell'Unione ha dato espressa attuazione alla menzionata Risoluzione attraverso la posizione comune del 27 dicembre 2001 e il Regolamento (CE) n. 2580/2001. Entrambi gli atti²¹ contengono misure specifiche, contro determinate persone o entità, destinate a combattere il terrorismo: soprattutto si prevede il congelamento di capitali, attività finanziarie e risorse economiche di persone (fisiche o giuridiche), gruppi o entità coinvolti in atti terroristici²², e ricompresi in apposito elenco.

Particolare attenzione merita poi il più importante atto normativo europeo in materia, la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI), come riformata dalla Decisione quadro 2008/919/GAI²³. Limitando l'analisi ai profili di nostro interesse, la Decisione quadro del 2002 introduce alcuni obblighi a carico degli Stati Membri con riferimento agli enti collettivi (artt. 7-8).

L'art. 7, rubricato "Responsabilità delle persone giuridiche", al paragrafo 1 prevede che ciascuno Stato Membro è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di uno dei reati terroristici (individuati dagli artt. 1-4 della Decisione quadro) commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto – che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo dell'ente – il quale detenga in seno alle

¹⁸ Amplessima la bibliografia in argomento: senza pretese di esaustività, v. tra gli altri REITANO, *Le misure di contrasto al terrorismo internazionale tra Unione Europea e normativa italiana di adattamento*, in *Ind. pen.*, 2004, 1173 ss.; PELISSERO, *Terrorismo internazionale e diritto penale*, in *St. iuris*, 2005, 1279 ss.; ROSI, *Voce Terrorismo internazionale*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., III, t. II, Torino, 2005, 1628 ss.; VIGANÒ, *Terrorismo, guerra e sistema penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 648 ss.; AA. VV., *Terrorismo internazionale e diritto penale*, a cura di C. De Maglie, S. Seminara, Padova, 2007; BARTOLI, *Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico jus in bello' del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Torino, 2008; FLORA, *Profili penali del terrorismo internazionale: tra delirio di onnipotenza e sindrome di autocastrazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 62 ss.; MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra normativa interna, europea ed internazionale*, Napoli, 2013; FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, Padova, 2016.

¹⁹ Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1373 del 28 settembre 2001, S/RES/1373 (2001). Il testo è consultabile all'indirizzo <http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions>.

²⁰ Il testo originale della Risoluzione, al punto 1, così dispone:

«1. [The Security Council] Decides that all States shall:

(a) Prevent and suppress the financing of terrorist acts;

(b) Criminalize the wilful provision or collection, by any means, directly or indirectly, of funds by their nationals or in their territories with the intention that the funds should be used, or in the knowledge that they are to be used, in order to carry out terrorist acts;

(c) Freeze without delay funds and other financial assets or economic resources of persons who commit, or attempt to commit, terrorist acts or participate in or facilitate the commission of terrorist acts; of entities owned or controlled directly or indirectly by such persons; and of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of such persons and entities, including funds derived or generated from property owned or controlled directly or indirectly by such persons and associated persons and entities;

(d) Prohibit their nationals or any persons and entities within their territories from making any funds, financial assets or economic resources or financial or other related services available, directly or indirectly, for the benefit of persons who commit or attempt to commit or facilitate or participate in the commission of terrorist acts, of entities owned or controlled, directly or indirectly, by such persons and of persons and entities acting on behalf of or at the direction of such persons».

²¹ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, entrambi pubblicati in GU L 344 del 28.12.2001 e consultabili all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu>.

²² Si vedano, in termini sostanzialmente analoghi, l'art. 2 della posizione comune e l'art. 2 del Regolamento in esame.

²³ Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, pubblicata in GU L 164 del 22.6.2002 e Decisione quadro 2008/919/GAI del 28 novembre 2008 che modifica la Decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo, pubblicata in GU L 330 del 9.12.2008. I rispettivi testi possono essere anch'essi consultati all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu>.

stesse una *posizione preminente*, basata sul potere di rappresentanza, decisionale o di controllo.

Il paragrafo 2 dell'art. 7 individua l'ipotesi di *culpa in vigilando* – in relazione ai medesimi soggetti apicali di cui al paragrafo 1 – laddove la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di costoro abbia reso possibile, ad opera di un sottoposto, la commissione di uno dei reati *ex artt.* 1-4 della Decisione quadro a vantaggio della persona giuridica.

La norma si chiude, al paragrafo 3, con l'affermazione dell'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella dell'individuo («la responsabilità delle persone giuridiche non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche» che abbiano commesso uno dei reati menzionati o che abbiano istigato qualcuno a commetterli o che vi abbiano concorso).

L'art. 8 della Decisione quadro descrive le «Sanzioni applicabili alle persone giuridiche», le quali, secondo la nota formula, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e devono ricomprendere «ammende penali o non penali». Si ammettono anche altre tipologie di sanzioni, di natura sostanzialmente interdittiva, quali: *a)* misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; *b)* misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale; *c)* assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; *d)* provvedimenti giuridici di scioglimento; *e)* chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti utilizzati per commettere il reato.

A completamento dello scenario normativo sovranazionale, va osservato che anche la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo²⁴, siglata a Varsavia il 16 maggio 2005 – e, dunque, posteriore all'introduzione dell'art. 25-*quater* d.lgs. n. 231/2001 – prevede la responsabilità delle persone giuridiche in relazione a delitti di terrorismo. In particolare, l'art. 10 della Convenzione, fatta salva la responsabilità dell'autore del reato, stabilisce che gli Stati Parte introducano forme di responsabilità (penale, civile o amministrativa) a carico degli enti per la partecipazione a uno dei reati terroristici (artt. 5-7 e 9) indicati nella Convenzione. Nel contesto dell'Unione Europea, alcune delle disposizioni della Convenzione hanno trovato sostanziale attuazione nella Decisione quadro del 2008 sul terrorismo appena richiamata²⁵.

3.

L'introduzione dell'art. 25-*quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione) nel “sistema 231”: la formulazione della fattispecie.

Questa dunque la cornice entro cui si inserisce la legge 14 gennaio 2003, n. 7 di ratifica della Convenzione *financing* del 1999. In particolare, l'art. 3 estende la sfera di operatività della responsabilità *ex crimine* delle persone giuridiche mediante l'inserimento dell'art. 25-*quater* nel catalogo dei reati-presupposto del d.lgs. n. 231/2001, prevedendo un'ipotesi di illecito amministrativo dipendente dalla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione.

Per vero, il legislatore non aveva inizialmente previsto l'introduzione di un nuovo articolo nel corpo del “decreto 231”. Il testo del disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati, al fine di dare attuazione alla previsione dell'art. 5 della Convenzione *financing* e prevedere la corresponsabilizzazione degli enti collettivi, stabiliva che «Le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, per i delitti previsti dall'articolo 270-*bis* del codice penale, ai soggetti di cui agli articoli 1 e 5 del medesimo decreto legislativo»²⁶. Si operava, dunque, per quanto non espressamente previsto, un semplice rinvio alle norme del decreto, senza contemplare l'aggiunta di un nuovo articolo nella “parte speciale” dello stesso. Non sfuggirà, inoltre, che l'*unico* reato-presupposto richiamato era quello di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico *ex art.* 270-*bis* c.p.

Il testo fu in seguito emendato attraverso un riferimento ai delitti commessi ponendo in essere uno degli atti di cui all'articolo 2 della Convenzione *financing*, sul rilievo che il solo

²⁴ *Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism*, consultabile sul sito del Consiglio d'Europa all'indirizzo <http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list>. Quanto alle sanzioni a carico degli enti, l'articolo 11, comma 3 della Convenzione prevede che esse – di natura penale o meno; anche di tipo pecuniario – siano efficaci, proporzionate e dissuasive, come già disposto in relazione alla persona fisica.

²⁵ In particolare, si vedano gli artt. 5-7 della Convenzione del Consiglio d'Europa riguardanti la criminalizzazione delle condotte di pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, reclutamento e addestramento a fini terroristici, se commessi illecitamente e intenzionalmente, in sostanza recepiti dall'art. 3 della Decisione quadro.

²⁶ Disegno di legge C. 2412, presentato alla Camera dei Deputati il 26 febbraio 2002. La documentazione relativa all'*iter* di approvazione della legge n. 7/2003 è consultabile all'indirizzo <http://legxiv.camera.it/>.

richiamo all'art. 270-*bis* c.p. dovesse ritenersi improprio, poiché tale norma prevede la responsabilità del singolo e non quella di una società o di un'associazione²⁷. In questa versione il provvedimento approdò al Senato, ove subì ulteriori rimaneggiamenti: la responsabilità degli enti, oltre che ai casi citati, venne estesa ad ogni ipotesi di delitto avente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e la previsione fu inserita nel decreto mediante l'introduzione dell'apposita fattispecie di cui all'art. 25-*quater*²⁸.

I problemi che una disposizione così congegnata avrebbe posto si profilavano già allora: in sede di seconda lettura alla Camera si era rilevata l'opportunità, in occasione di ratifiche di atti internazionali, di limitarsi a introdurre nell'ordinamento le sole disposizioni legislative strettamente consequenziali alla ratifica stessa, nonché di definire in maniera certa la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, considerato che la stessa in alcuni casi funge da elemento costitutivo del reato e, in altri casi, da circostanza aggravante²⁹.

Queste osservazioni ben introducono il primo profilo su cui ci soffermerà: la tecnica di formulazione dell'art. 25-*quater*, attraverso l'esame dei due "set" di delitti-presupposto di matrice terroristica delineati dai commi 1 e 4 della disposizione.

3.1. *I delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale e da leggi speciali (comma 1).*

L'art. 25-*quater* al comma 1 prevede quali reati-presupposto della responsabilità dell'ente tutti i «delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali». L'opzione legislativa di non procedere ad una tassativa elencazione delle singole fattispecie di reato cui si riconnette la responsabilità dell'ente costituisce, come sopra anticipato, un *unicum* nell'impianto del decreto³⁰: nessun'altra disposizione che disciplina i casi di «responsabilità amministrativa da reato» (artt. 24 ss. d.lgs. n. 231/2001) prevede rimandi generici – lo si vedrà di qui a poco – nell'individuazione del precetto. Al contrario, in tutte le norme della "parte speciale" del decreto «il legislatore ha proceduto ad un'indicazione "millimetrica" dei reati inclusi nell'ambito di applicazione del sistema di responsabilità delle persone giuridiche»³¹.

Sotto il profilo sanzionatorio, non essendo determinati in via tassativa i *predicate crimes*, anche la cornice edittale relativa alle sanzioni pecuniarie a carico dell'ente è necessariamente individuata facendo riferimento non a ciascun reato-presupposto, ma all'entità delle pene detentive stabilite per la persona fisica, di volta in volta in gioco. Per chiarire questo aspetto, è sufficiente la lettura del primo comma dell'art. 25-*quater* il quale, nel fissare minimi e massimi edittali, prevede due ipotesi: se il delitto commesso dalla persona fisica è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria applicabile all'ente oscilla tra duecento e settecento quote (lett. *a*); se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, all'ente potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (lett. *b*). L'apparato sanzionatorio è completato dalla previsione

²⁷ L'emendamento è illustrato in questi termini nel resoconto della seduta delle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri) in sede referente, svoltasi in data 8 maggio 2002.

²⁸ Questa l'attuale formulazione dell'art. 25-*quater* d.lgs. n. 231/2001:

«1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999».

²⁹ Così si legge nel resoconto stenografico della seduta della Camera del 16 dicembre 2012, in sede di seconda lettura delle modifiche introdotte dal Senato all'art. 3 del disegno di legge.

³⁰ PAVARANI, *La responsabilità dell'ente per i delitti con finalità di terrorismo*, cit., 2896.

³¹ LECCESE, *Responsabilità delle persone giuridiche e delitti con finalità di terrorismo*, cit., 1194. In termini analoghi DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 266 s.

del comma 2, il quale introduce la possibilità di applicare sanzioni interdittive, *ex art. 9*, comma 2 del decreto, per una durata non inferiore a un anno; da ciò discende, correlativamente e ricorrendone i presupposti, la possibilità di applicare le stesse misure anche in chiave cautelare.

Poiché dunque il dato letterale dell'art. 25-*quater* comma 1 rimanda a tutti quei delitti, previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, connotati dalla finalità terroristica o eversiva, apparentemente «si tratterebbe solo di operare una ricognizione sul materiale legislativo» resa più complessa dall'assenza di un rinvio puntuale a singole disposizioni ma in ogni caso assistita «dalle medesime garanzie di determinatezza e tassatività assicurate dalla [...] tecnica di rinvio»³².

A ben guardare, tuttavia, nella selva di norme previste dal codice penale e da leggi speciali il riferimento alla “finalità di terrorismo” – nozione, mette conto ricordarlo, essa stessa intrinsecamente fluida, e che stenta a trovare una definizione condivisa – non pare una bussola ermeneutica sufficientemente sicura, in grado di porre l'art. 25-*quater* al riparo da censure. Ciò era tanto più vero quando nel nostro codice penale non era presente una definizione di finalità di terrorismo o eversione: anche sul terreno della responsabilità degli enti si era invero osservato come ciò potesse costituire una violazione sostanziale del principio di legalità, poiché si rimetteva alla giurisprudenza l'elaborazione di tale concetto³³. Con l'introduzione dell'art. 270-*sexies* c.p.³⁴ il legislatore ha inteso superare i problemi definitori, delineando le caratteristiche della “finalità di terrorismo” ai fini dell'applicazione della legge penale. Non può non osservarsi, tuttavia, come proprio l'ultima parte di questa disposizione si caratterizzi, a sua volta, per un rinvio aperto a tutte le «altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia». Una definizione concettualmente ampia, che probabilmente più che circoscrivere l'ambito delle fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente, alimenta dubbi in punto di rispetto del principio di precisione.

Per il modo in cui è formulato, l'art. 25-*quater* comma 1 svela infatti un *deficit* di tipizzazione per ciò che concerne l'individuazione dei reati-presupposto cui opera rinvio, con ciò risultando difficilmente conciliabile con la previsione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 231/2001.

Non sono peraltro nuove nel panorama dottrinale e giurisprudenziale le critiche mosse a taluni reati-presupposto sul fronte appena richiamato: si va dai reati ambientali³⁵ – naturalmente prima della loro inclusione nel “catalogo 231” –, al tema della confiscabilità del profitto derivante dai reati tributari agli enti³⁶, al reato associativo³⁷ – e al suo utilizzo quale veicolo per dare ingresso ai delitti fine –, per arrivare ai giorni nostri alle riserve avanzate nei confronti del

³² DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 267.

³³ PAVARANI, *La responsabilità dell'ente per i delitti con finalità di terrorismo*, cit., 2896.

³⁴ La norma, inserita dall'art. 15, comma 1 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 (*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*), in G.U. n. 173 del 27.7.2005, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 155, così dispone: «Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia». Per un commento v. VALSECCHI, *La definizione di terrorismo dopo l'introduzione del nuovo art. 270-sexies c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 1103, nonché ID., *Sub art. 270-sexies c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di E. Dolcini, G. Gatta, IV ed., t. II, Milano, 2015, 3028 ss.

³⁵ Si veda in particolare Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2013 (dep. 21 gennaio 2014), n. 3635, *Ilva*, in *Dir. pen. cont.*, 11 febbraio 2014, con nota di TRINCHERA, *Caso Ilva: La Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali*. Nell'ambito della nota vicenda *Ilva*, i giudici di legittimità, pronunciandosi in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente *ex artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231/2001*, hanno ribadito come non si possano considerare, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, fattispecie di reato non contemplate nel catalogo dei reati-presupposto. La Corte ha altresì escluso che reati inidonei a fondare la responsabilità dell'ente – nel caso di specie, alcune violazioni in materia ambientale – possano essere recuperati quali delitti fine, attraverso la contestazione della fattispecie associativa, in violazione del principio di tassatività. Riafferma la piena vigenza del principio di legalità in questa materia anche Cass. pen., sez. III, 14 aprile 2015 (dep. 30 settembre 2015), n. 39373, in *Dir. pen. cont.*, 24 dicembre 2015, con nota di PERINI, *Responsabilità dell'ente per reati ambientali e principio di legalità*, in *questa Rivista*, 2/2015, 190 ss.

³⁶ Cass. pen., Sez. Un., 30 gennaio 2014 (dep. 5 marzo 2014), n. 10561, *Gubert*, in *Dir. pen. cont.*, 12 marzo 2014, con nota di TRINCHERA, *La sentenza delle Sezioni Unite in tema di confisca di beni societari e reati fiscali*, che ha stabilito il principio per cui in tema di reati tributari – laddove pure non è prevista la responsabilità dell'ente – la confisca ‘diretta’ è ammissibile anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante o da altro organo nell'interesse della società, quando il profitto sia rimasto nella disponibilità dell'ente; viceversa, non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ‘per equivalente’ qualora non sia stato reperito il profitto del reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica, salvo che quest'ultima costituisca uno schermo fittizio.

³⁷ In argomento D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per i delitti di criminalità organizzata*, in *Rivista* 231, 2010, 2, 39 ss.; CONSORTE, GUERINI, *Reati associativi e responsabilità degli enti*, ivi, 2013, 2, 299 ss. In giurisprudenza, con riferimento al caso *Ilva*, v. *supra*, nota 35; per una lettura opposta, in ipotesi di associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione di reati non previsti tra quelli fondanti la responsabilità dell'ente (nella specie, tributari), nel senso di ritenere che il profitto confiscabile all'ente possa consistere nel complesso dei vantaggi direttamente conseguente dall'insieme dei reati-fine, in quanto imputabile all'associazione, autonoma dai reati-fine, v. Cass. pen., sez. III, 14 ottobre 2015 (dep. 23 novembre 2015), n. 46162, *Verbatim*, consultabile su www.iusexplorer.it.

delitto di autoriciclaggio³⁸.

In questo scenario tutto sommato caratterizzato da una certa vivacità, sorprende invece il silenzio sull'art. 25-*quater*: eppure – si è già anticipato ma avremo modo adesso di meglio precisare – non mancano le ragioni di perplessità sulla scelta compiuta dal legislatore.

In primo luogo, lo si è accennato, appare davvero complesso risalire a una elencazione esaustiva delle fattispecie aventi finalità di terrorismo che possono costituire reato-presupposto; è di fatto integralmente rimesso all'interprete il compito di individuare quali siano, in concreto, le specifiche ipotesi contrassegnate da tali finalità, dalle quali far dipendere la responsabilità dell'ente. Se questa operazione è più agevole rispetto ai delitti previsti dal codice penale, dovendo essenzialmente farsi riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 270 bis ss.³⁹, maggiori problemi pone allorché si volga lo sguardo alla legislazione complementare. In particolare, il d.lgs. n. 625/1979, convertito con modificazioni nella l. n. 15/1980, prevede una circostanza aggravante comune⁴⁰, ritenuta dalla giurisprudenza pacificamente applicabile a tutti i reati. Dunque, laddove si riscontrasse la 'finalità di terrorismo' di cui alla detta aggravante, quest'ultima potrebbe potenzialmente aprire un varco per l'ingresso di qualsivoglia fattispecie criminosa nel novero dei reati-presupposto della responsabilità degli enti.

Per evitare un simile esito si è avanzata una lettura 'riduttiva', della nozione di delitti con finalità di terrorismo di cui all'art. 25-*quater* tesa a dar rilievo ai soli casi in cui detta finalità costituisca un *elemento costitutivo* della fattispecie, e non anche a quelli nei quali integri solo una circostanza aggravante⁴¹. Il risultato è certamente quello di assicurare una delimitazione della portata dell'art. 25-*quater* comma 1, maggiormente in linea con il principio di precisione. Pur sorretta dai migliori propositi, l'impostazione prospettata tuttavia non convince: sia la lettera della norma – genericamente ancorata alla finalità terroristica, senza che sia possibile individuare elementi selettivi ulteriori – sia una interpretazione in chiave teleologica che valorizzi la *voluntas legis*, indirizzata in modo inequivocabile verso modalità di repressione del fenomeno ad ampio spettro, depongono nel senso della riconducibilità dei delitti comuni aggravati dalla finalità di terrorismo nell'alveo dell'art. 25-*quater*⁴².

La tecnica di formulazione adoperata ha altresì sollevato il dubbio se il riferimento ai delitti «previsti» dal codice penale e dalla legislazione complementare debba essere inteso nel senso che ad essere ricompresi nell'ambito della disposizione in esame siano i soli delitti con finalità terroristica già previsti nel nostro ordinamento al momento dell'entrata in vigore dell'art. 25-*quater*⁴³.

Anche in questo caso a prevalere deve però essere una interpretazione che tenga conto

³⁸ Per un confronto tra impostazioni di segno diverso, v. Rossi, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici*, in questa Rivista, 1/2015, 134; BARTOLI, *Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul "sistema 231"*, in *Dir. pen. cont.*, 10 marzo 2016, 20; GULLO, *Autoriciclaggio. Voce per il libro dell'anno del diritto Treccani 2016*, ivi, 21 dicembre 2015, 13; ID., *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, in *Diritto penale dell'economia*, cit., 3024 ss.; SANTORIELLO, *Alcune precisazioni in tema di autoriciclaggio e responsabilità da reato delle società*, in *Rivista 231*, 2016, 1, 154 ss.

³⁹ Volendo tentare una ricognizione delle norme del codice penale che vengono in rilievo ai sensi dell'art. 25-*quater* comma 1, si dovrebbe fare riferimento alle seguenti disposizioni: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.); assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.); organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.); finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1); la definizione di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.); atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.). Riteniamo, dunque, che anche le norme da ultimo introdotte con le riforme di cui al decreto legge n. 7/2015 e legge n. 153/2016 – su cui, *infra* – debbano farsi rientrare tra i possibili reati-presupposto. Sull'elenco delle norme codicistiche rilevanti, v. in senso sostanzialmente analogo GALLI, *Sub Articolo 25 quater*, cit., 562 ss.

⁴⁰ Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 (*Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica*, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 e successivamente modificato dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34):

«Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Per un commento si veda DE FRANCESCO, *Commento all'art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625*, in *Legisl. pen.*, 1981, 36 ss.; BELFIORE, *Voce Terrorismo (D.l. 15 dicembre 1979, n. 625. Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica conv. in l. 6 febbraio 1980, n. 15 con modificazioni)*, in *Commentario breve*, cit., 2917 ss.

⁴¹ In questo senso LECCESE, *Responsabilità delle persone giuridiche e delitti con finalità di terrorismo*, cit., 1197; LOTTINI, *Voce Responsabilità delle persone giuridiche (sub art. 25 quater)*, cit., 2350; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 267.

⁴² Dello stesso avviso PELISSERO, *Terrorismo internazionale e diritto penale*, cit., 1284; GALLI, *Sub Articolo 25 quater*, cit., 566, nota 4; MASARONE, *La responsabilità delle persone giuridiche in rapporto ai delitti di terrorismo*, cit., 236.

⁴³ Questa la tesi di LECCESE, *Responsabilità delle persone giuridiche e delitti con finalità di terrorismo*, cit., 1197 s.

della chiara *ratio* della norma e che, in definitiva, sia anche più aderente alla formulazione “aperta” adottata dal legislatore, con l’intento di farne una «clausola generale», il cui ruolo è quello di consentire l’applicazione del “decreto 231” tanto alle ipotesi presenti al tempo della sua introduzione, quanto a quelle future di delitti con finalità terroristica⁴⁴.

Una diversa conclusione, d’altronde, equivarrebbe a negare ingresso nel novero dei reati-presupposto alle fattispecie codicistiche di più recente introduzione (il riferimento è alle riforme attuate con il d.l. n. 7/2015⁴⁵ e, da ultimo, con il d.lgs. n. 153/2016⁴⁶), con ciò contraddicendo le cristalline opzioni di politica criminale del legislatore nel settore del contrasto al terrorismo. Non avrebbe infatti senso ritenere che, a fronte di un aumento esponenziale della minaccia terroristica, intensificatasi anche dopo l’introduzione dell’art. 25-*quater* e assurta a livello di priorità nell’agenda del legislatore, la reazione dell’ordinamento – con l’arretramento della soglia di rilevanza penale, e, per l’effetto, l’ampliamento dell’area di punibilità – debba investire solo la posizione della persona fisica e non anche quella della *societas*.

3.2. *I delitti commessi in violazione dell’art. 2 della Convenzione di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo (comma 4).*

Non si sottrae a rilievi – e anzi, appaiono forse dotati di ancor maggiore spessore – il comma 4 dell’art. 25-*quater*, il quale si riferisce «alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2» della Convenzione *financing*.

⁴⁴ Così LOTTINI, *Voce Responsabilità delle persone giuridiche* (sub art. 25 *quater*), cit., 2350. A tale conclusione approdano anche DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 268 e PAVARANI, *La responsabilità dell’ente per i delitti con finalità di terrorismo*, cit., 2896.

⁴⁵ Decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7 (*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione*) in G.U. n. 41 del 19.2.2015, convertito in legge 17.4.2015, n. 43. Sul versante sostanziale il provvedimento ha disposto l’introduzione di norme incriminatrici (come il nuovo art. 270-*quater*.1 c.p., “organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo”) e l’estensione dell’ambito di operatività di fattispecie esistenti (in particolare prevedendo, con riguardo all’ipotesi dell’art. 270-*quater* c.p., la punibilità anche del soggetto arruolato e, con riferimento all’art. 270-*quinquies* c.p., sottoponendo alla stessa pena già prevista per la persona addestrata anche la persona che, avendo acquisito anche autonomamente le istruzioni, ponga in essere comportamenti finalizzati alla commissione di un delitto terroristico). In argomento si rinvia a A.A.V.v., *Il nuovo pacchetto antiterrorismo*, a cura di R. Kostoris, F. Viganò, Torino, 2015; CAVALIERE, *Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, n. 7 del 18 febbraio 2015*, in questa Rivista, 1/2015, 226 ss.; COLAIOTTO, *Prime osservazioni sulle nuove fattispecie antiterrorismo introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2015*, in *Arch. pen. online*, 2015, 1 ss.; FASANI, *Le nuove fattispecie antiterrorismo: una prima lettura*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 926 ss.; LEO, *Nuove norme in materia di terrorismo. Voce per il libro dell’anno del diritto Treccani 2016*, in *Dir. pen. cont.*, 18 dicembre 2015, 1 ss.

⁴⁶ Legge 28 luglio 2016, n. 153 (*Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015*) in G.U. n. 185 del 9.8.2016, suppl. ord. n. 31. Oltre a ratificare le richiamate Convenzioni, la legge introduce nel codice penale nuove le nuove fattispecie di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2), atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter*). Per un commento v. BERTOLESI, *Ancora nuove norme in materia di terrorismo*, in *Dir. pen. cont.*, 19 ottobre 2016; FASANI, *Un nuovo intervento di contrasto al terrorismo internazionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 1555 ss.

L'art. 2 della Convenzione *financing*⁴⁷ appena richiamato è una disposizione assai articolata, intesa sostanzialmente a incriminare condotte di finanziamento del terrorismo. Nel paragrafo 1 sono punite le condotte di chi, con qualsiasi mezzo, in via diretta o indiretta fornisce o raccoglie fondi con l'intenzione di utilizzarli, o sapendo che saranno utilizzati, al fine di commettere: *a*) un atto che costituisce reato secondo quanto previsto da una delle Convenzioni indicate in allegato alla Convenzione *financing*; *b*) reati di omicidio o gravi lesioni contro civili o altri soggetti comunque non partecipanti alle ostilità, per intimidire una popolazione o costringere un Governo o una organizzazione internazionale a fare o non fare qualcosa.

I paragrafi seguenti sono dedicati rispettivamente all'incriminazione del tentativo (paragrafo 4), delle condotte di partecipazione, organizzazione o direzione, del concorso di persone e infine del favoreggiamento (paragrafo 5).

Pare subito opportuno sgombrare il campo da una prima questione: a dispetto della tesi secondo cui l'art. 25-*quater* comma 4, nel riferirsi a delitti *diversi* da quelli indicati nel comma 1, richiamerebbe in questi casi fattispecie non caratterizzate dalla finalità di terrorismo⁴⁸, si deve invece osservare che le figure delineate dall'art. 2 della Convenzione sono tutte comunemente ispirate a finalità terroristiche, al di là del fatto che detta finalità sia espressamente prevista o meno⁴⁹.

La previsione dell'art. 25-*quater* comma 4 colpisce, ancora una volta, per l'indeterminatezza e per l'ampiezza dei rimandi normativi, che pure dovrebbero consentire di individuare il precetto. L'integrale riferimento all'art. 2 della Convenzione *financing*, comporta, a ben vedere, un doppio rinvio: in particolare, l'art. 2, paragrafo 1 lett. *a*) della Convenzione, ai fini dell'individuazione delle condotte costituenti reato, rinvia, a sua volta, ai testi delle (ben nove) Convenzioni ad essa allegate⁵⁰ e, dunque, ai reati in esse previsti.

Questa infelice tecnica di redazione della fattispecie dilata ulteriormente l'area di incriminazione, in frontale violazione del principio di tassatività, dal momento che rende parti-

⁴⁷ Si riporta, per comodità del lettore, il testo originale dell'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999:

«1. Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person by any means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully, provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out:

(a) An act which constitutes an offence within the scope of and as defined in one of the treaties listed in the annex; or
 (b) Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act.

2. (a) On depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a State Party which is not a party to a treaty listed in the annex may declare that, in the application of this Convention to the State Party, the treaty shall be deemed not to be included in the annex referred to in paragraph 1, subparagraph (a). The declaration shall cease to have effect as soon as the treaty enters into force for the State Party, which shall notify the depositary of this fact;
 (b) When a State Party ceases to be a party to a treaty listed in the annex, it may make a declaration as provided for in this article, with respect to that treaty.

3. For an act to constitute an offence set forth in paragraph 1, it shall not be necessary that the funds were actually used to carry out an offence referred to in paragraph 1, subparagraphs (a) or (b).

4. Any person also commits an offence if that person attempts to commit an offence as set forth in paragraph 1 of this article.

5. Any person also commits an offence if that person:

(a) Participates as an accomplice in an offence as set forth in paragraph 1 or 4 of this article;
 (b) Organizes or directs others to commit an offence as set forth in paragraph 1 or 4 of this article;
 (c) Contributes to the commission of one or more offences as set forth in paragraphs 1 or 4 of this article by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either:

(i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of an offence as set forth in paragraph 1 of this article; or
 (ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit an offence as set forth in paragraph 1 of this article».

⁴⁸ Ritiene DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 268, che «l'unico profilo di determinatezza di questa complessa formulazione è dato, paradossalmente, dalla clausola di riserva: deve trattarsi cioè di delitti non contrassegnati dalla finalità terroristiche».

⁴⁹ Così osserva LECCESE, *Responsabilità delle persone giuridiche e delitti con finalità di terrorismo*, cit., 1200 s. Ad esempio, guardando al paragrafo 1, lett. *a*), può rilevarsi che i reati previsti dalle varie Convenzioni ivi richiamate (a titolo di esempio, impossessamento con violenza o minaccia di un aeromobile, oppure, uccisione o sequestro di una persona internazionalmente protetta) sono posti «storicamente in essere da organizzazioni terroristiche». Inoltre, anche la finalità di intimidire la popolazione o costringere un Governo o una organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un atto (paragrafo 1, lett. *b*) risulta essere pressoché coincidente con una delle manifestazioni del «reato terroristico» previsto dall'art. 1, paragrafo 1 della Decisione quadro 2002/475/GAI, riferimento, come noto, per l'interpretazione della «finalità di terrorismo» prevista dalla legislazione italiana.

⁵⁰ Nell'individuazione dei reati rilevanti ai sensi della Convenzione *financing*, l'art. 2, paragrafo 1 lett. *a*) opera espresso rinvio alle disposizioni incriminatrici contenute nelle seguenti Convenzioni, alla stessa allegate: 1. Convenzione per la repressione dell'illecito sequestro di aeromobili (L'Aja, 16 dicembre 1970); 2. Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 23 settembre 1971); 3. Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone che godono di protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973); 4. Convenzione internazionale contro la cattura di ostaggi (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979); 5. Convenzione internazionale sulla tutela del materiale nucleare (Vienna, 3 marzo 1980); 6. Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti utilizzati dall'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 24 febbraio 1988); 7. Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima (Roma, 10 marzo 1988); 8. Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Roma, 10 marzo 1988); 9. Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici perpetrati con esplosivo (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997).

colarmente complessa l'individuazione puntuale delle singole ipotesi in grado di fondare la responsabilità dell'ente in materia di delitti di terrorismo.

Ciò comporta, come si preciserà a breve, l'impossibilità per le *corporations* di definire con sufficiente chiarezza l'area del rischio-reato sul versante della redazione dei contenuti dei modelli di organizzazione e gestione. Poiché l'adozione e implementazione di un modello idoneo⁵¹ costituisce, sul piano normativo, l'unico strumento che consenta all'ente di andare esente da responsabilità in base al "decreto 231" nell'ipotesi di commissione di un reato-presupposto, è evidente che il soggetto collettivo debba essere messo in condizione di conoscere quali siano le fattispecie in relazione alle quali dover approntare tali meccanismi di prevenzione.

In verità, a voler andare a fondo della questione, a seguito dell'introduzione del già richiamato art. 270-*sexies* c.p. con cui il legislatore nazionale offre una definizione di "condotte con finalità di terrorismo", il richiamo operato dall'art. 25-*quater* comma 4 alle violazioni dell'art. 2 della Convenzione *financing* potrebbe addirittura apparire superfluo⁵². L'art. 270-*sexies* c.p., infatti, fa rientrare nella succitata definizione anche «le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia», tra le quali è sicuramente ricompresa anche la Convenzione *financing*. Inoltre, come è stato osservato, l'art. 270-*sexies* c.p. deve essere interpretato alla luce delle fonti sovranazionali vincolanti per l'Italia, dunque in maniera conforme sia alla definizione di terrorismo contenuta nella Decisione quadro 2002/475/GAI, sia, in chiave sistematica, a quella ricavabile dalla Convenzione *financing*. Il risultato è che gli atti qualificabili come terroristici ai sensi dell'art. 270-*sexies* c.p. devono essere tendenzialmente i medesimi descritti dalle suddette fonti sovranazionali⁵³.

4. I criteri oggettivi d'imputazione: le nozioni di interesse o vantaggio.

Se la tecnica di formulazione dell'art. 25-*quater* concorre a delineare un'ipotesi che, nei termini anzidetti, si distanzia dai principi generali del "sistema 231" – in particolare per quanto concerne il rispetto del principio di legalità *ex* art. 2 del decreto – questa impressione è rafforzata laddove si passi a esaminare il secondo profilo problematico: l'operare in questo contesto dei criteri oggettivi d'imputazione⁵⁴.

Anche in materia di delitti di terrorismo, la corresponsabilizzazione della persona giuridica non può prescindere dalla realizzazione di un reato, che rientri tra quelli posti a fondamento della responsabilità *ex* crimine degli enti, commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio» (art. 5, comma 1 d.lgs. n. 231/2001). Non è qui possibile ripercorre i termini del dibattito circa le due nozioni appena richiamate e la loro autonomia o coincidenza. Ai nostri fini, è sufficiente richiamare l'approdo ermeneutico oggi condiviso volto a riconoscere specifica rilevanza concettuale ai due requisiti: l'interesse deve consistere in una proiezione finalistica della condotta,

⁵¹ In argomento MONGILLO, *Il giudizio di idoneità del modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *Rivista 231*, 2011, 3, 69 ss.; FIDELBO, *L'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo in sede giudiziale*, in *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 173 ss.; CAVALLINI, *Il giudizio di idoneità dei modelli organizzativi: barlumi di colpa nell'eterno meriggio della responsabilità in re ipsa dell'ente?*, in *Rivista 231*, 2015, 4, 157 ss.; D'ARCANGELO, *Il sindacato giudiziale sulla idoneità dei Modelli organizzativi nella giurisprudenza più recente*, ivi, 2015, 1, 51 ss.; MANES, TRIPODI, *L'idoneità del modello organizzativo*, in *La responsabilità "penale" degli enti. Dieci proposte di riforma*, a cura di F. Centonze, M. Mantovani, Bologna, 2016, 137 ss.

⁵² MASARONE, *La responsabilità delle persone giuridiche in rapporto ai delitti di terrorismo*, cit., 237.

⁵³ VALSECCHI, *I requisiti oggettivi della condotta terroristica ai sensi dell'art. 270 sexies c.p. (prendendo spunto da un'azione dimostrativa dell'Animal Liberation Front)*, in *Dir. pen. cont.*, 21 febbraio 2013, 8 s.

⁵⁴ Sul tema v. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 1130 ss.; ID., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 145 ss.; ASTROLOGO, "Interesse" e "vantaggio" quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d.lgs. 231/2001, in *Ind. pen.*, 2003, 649 ss.; VENEZIANI, *Art. 5. Responsabilità dell'ente*, cit., 104 ss. In particolare sulla nozione di interesse v. SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo quale criterio di ascrizione della responsabilità da reato*, Napoli, 2006.

il vantaggio in un dato oggettivo⁵⁵.

I concetti di “interesse” e “vantaggio” si inseriscono nella cornice di un sistema, quale quello introdotto dal decreto del 2001, strutturalmente «indirizzato [...] verso forme di patologia [...] “ordinaria”: tipiche cioè dell’operare economico, dove la *funzionalizzazione* criminosa [...] è un fenomeno, se non impossibile, piuttosto raro, ed in cui la commissione di reati [...] può discendere come effetto “collaterale” dalla proiezione della società (sostanzialmente sana) verso una dimensione di *profitto*»⁵⁶.

Esiste, dunque, una stretta connessione tra l’attività dell’ente collettivo e la struttura dell’illecito penale, che dovrebbe determinare e limitare la scelta dei reati-presupposto: il sistema repressivo previsto dal d.lgs. n. 231/2001 ha, quale obiettivo primario, la prevenzione del reato di impresa, «sviluppo accidentale (patologico) di una attività aziendale e/o societaria (fisiologica)»⁵⁷.

In altri termini, appare davvero difficile concepire nozioni di “interesse” o “vantaggio” che prescindano da logiche di natura economica, tipiche della *corporation*, per acquisire i caratteri propri dell’ideologia terroristica. Non a caso l’art. 5 della Convenzione *financing*, nel richiedere agli Stati Parte di introdurre forme di responsabilità dell’ente per reati commessi da apicali o subordinati, non opera riferimenti a nessuno dei due criteri⁵⁸.

Nei delitti di terrorismo la persona fisica in posizione apicale o il soggetto sottoposto agiranno spinti, anzitutto, da motivi ideologici o religiosi: difficile invece immaginare che, nel sostenere la causa terroristica, essi intendano recare all’ente di appartenenza un interesse o un vantaggio. Peraltro, il nodo interpretativo principale consiste nel riuscire a riempire di contenuto queste nozioni. A volersi in concreto rappresentare situazioni in cui un soggetto qualificato e organicamente inserito nella struttura societaria commetta un delitto connotato da finalità terroristiche, sembrano potersi delineare, essenzialmente, due possibili ipotesi: *i*) l’azione è posta in essere da un individuo legato sì da rapporto funzionale con l’ente, il quale però agisce nell’interesse esclusivamente proprio o di terzi – e tuttavia, ai sensi dell’art. 5, comma 2 d.lgs. 231/2001, per tali ipotesi l’ente non risponde; *ii*) l’ente ha strutturalmente finalità terroristica ed è intrinsecamente illecito, e allora l’apparato predisposto dal “decreto 231” non è a esso rivolto in via principale.

Appare cioè «inverosimile», sul piano criminologico, che un ente, il quale ordinariamente operi sul mercato, decida, ad un certo momento, di deviare dall’attività lecita e destinare una parte del capitale al finanziamento del terrorismo. Più ragionevole pensare che la (apparentemente) normale attività d’impresa costituisca *ab initio* uno schermo per la vera attività dell’ente, e che la *societas* sia, di per sé, criminale⁵⁹.

L’art. 25-*quater* costituisce dunque – insieme con il caso dei delitti di criminalità organizzata introdotti dall’art. 24-*ter* del decreto – l’esempio più chiaro della teorizzata contrapposizione tra “associazioni illecite” e “illeciti delle associazioni”⁶⁰. L’ipotesi dell’ente intrinsecamente illecito, «il cui oggetto sia cioè proiettato in modo specifico verso la commissione di reati»⁶¹ è stata, peraltro, presa in considerazione dal legislatore (art. 16 d.lgs. n. 231/2001, dedicato

⁵⁵ Uno dei principali argomenti in favore della tesi “dualistica” discende dal §3.2 della *Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, consultabile, tra l’altro, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., 15, ove si legge: «il richiamo all’interesse dell’ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e [...] “si accontenta” di una verifica *ex ante*; viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall’ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post*». Anche la giurisprudenza di legittimità ha aderito a questa impostazione a partire da Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005 (dep. 30 gennaio 2006), n. 3615, *Jolly Mediterraneo s.r.l.*, in *Soc.*, 756 ss. (con nota di BARTOLOMUCCI, *Reato dell’amministratore e parametro oggettivo di imputazione della persona giuridica*): «Non sembra [...] da condividere la definizione di endiadi attribuita da parte della dottrina alla locuzione [...]. A prescindere dalla sottigliezza grammaticale che tale figura retorica richiederebbe la congiunzione copulativa “e” [...] e non la congiunzione disgiuntiva “o” presente invece nella norma, non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: potendosi distinguere un interesse “a monte” della società ad una locupletazione – prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata – in conseguenza dell’illecito, rispetto ad un vantaggio oggettivamente conseguito all’esito del reato, perfino se non espressamente divisato *ex ante* dall’agente».

⁵⁶ *Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., 10.

⁵⁷ CARMONA, *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 207.

⁵⁸ Se la Convenzione *financing* all’art. 5 non esplicita nessuno dei due requisiti, si segnala che il disposto dell’art. 7, paragrafi 1-2 della Decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta al terrorismo, riferendosi alla responsabilità della persona giuridica, reintroduce il criterio del “vantaggio”.

⁵⁹ In questi termini ancora CARMONA, *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 207 s.

⁶⁰ Il richiamo è naturalmente a PALAZZO, *Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 418 ss. Anche in giurisprudenza si è rilevata l’esistenza di questa dicotomia. «È di agevole intuizione, infatti, la diversità strutturale tra l’impresa criminale – la cui attività economica si polarizza esclusivamente sul crimine (si pensi ad una società che opera nel solo traffico di droga) – e quella che opera lecitamente e soltanto in via episodica deborda nella commissione di un delitto»: in questi termini v. Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, (dep. 2 luglio 2008), n. 26654, *Fisia Italimpianti S.p.a.*, in *Cass. pen.*, 2008, 4557, con nota di PISTORELLI, *Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell’interpretazione delle Sezioni unite*.

⁶¹ *Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., 9.

alle sanzioni interdittive applicate in via definitiva)⁶², anche se in misura senz'altro marginale nell'economia del decreto.

La previsione generale dell'art. 16 è espressamente ribadita, con riferimento ai delitti di terrorismo, dall'art. 25-*quater* comma 3, laddove si afferma che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire la commissione di reati con finalità di terrorismo o eversione, ad esso si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

5.

Le ricadute sui modelli di organizzazione e gestione.

Arriviamo così all'ultimo profilo problematico, originato dall'inclusione, secondo le modalità prescelte dal legislatore, dei reati di terrorismo nel "sistema 231"; ovverosia, ai riflessi sul terreno della redazione dei modelli organizzativi, fulcro del meccanismo di ascrizione della responsabilità all'ente e del rimprovero mosso nei suoi confronti.

Il *predicate crime* deve infatti costituire «espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione»⁶³. Per ciò che attiene alle dinamiche dell'imputazione soggettiva, il collegamento è rappresentato – per l'appunto – dal modello, secondo la modulazione scandita dagli artt. 6-7 d.lgs. n. 231/2001, come noto differente quanto a struttura ed effetti a seconda che ad agire siano soggetti in posizione apicale o subordinata. Il modello organizzativo si profila quale *solo* strumento in grado di dissociare la posizione della persona giuridica da quella della persona fisica autrice del reato, determinando per l'ente collettivo l'esonero da responsabilità *ex crimine*, e senza qui toccare la questione del ruolo da esso rivestito sul piano "premiale"⁶⁴. Logicamente connesso a quanto detto è poi il tema della idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi, del suo essere, come efficacemente osservato, «a prova di giudice»⁶⁵.

Nello scenario qui tratteggiato per grandi linee, non sfuggirà come il primo, fondamentale passo nella costruzione di un modello efficace consista nella chiara delimitazione dell'area di rischio-reato. L'individuazione delle attività/funzioni aziendali "sensibili", nell'ambito delle quali possano essere commessi *specifici* reati, è il presupposto per la messa a punto delle cautele da parte del soggetto collettivo: in assenza di ciò saremo in presenza di modelli espressivi solo di una *paper policy*, come tali destinati a una sicura valutazione in termini di inadeguatezza in sede giudiziale. Un modello dunque sì adottato, ma non certo da considerare idoneo, con ovvie ricadute sull'effettiva possibilità, per il soggetto collettivo, di andare esente da responsabilità.

La norma dell'art. 25-*quater* non consente di effettuare una simile, compiuta mappatura dei rischi, di fatto neutralizzando il meccanismo preventivo di cui al "decreto 231". Accogliendo la lettura più estensiva della norma, sopra prospettata, si richiederebbe infatti all'ente di tenere un comportamento, di fatto, inesigibile⁶⁶: quello cioè di predisporre cautele volte a prevenire la commissione di qualsiasi reato aggravato dalla finalità di terrorismo⁶⁷.

Che si tratti di una condotta che in concreto non è realizzabile dall'ente è del resto dimostrato da un esame delle soluzioni delineate nelle Linee Guida e nei modelli organizzativi adottati dalle imprese più esposte al rischio-reato in questione. Per approntare una "copertura" rispetto alle ipotesi di delitti di matrice terroristica *ex art. 25-*quater**, nella prassi si ricorre al più saldo appiglio costituito dalle precauzioni che l'ente è tenuto a predisporre con riferimento al riciclaggio: i modelli organizzativi finiscono cioè per ricalcare, nel merito, le regole di prevenzione riferibili alle ipotesi dell'art. 25-*octies* del decreto (rubricato "ricettazione, riciclaggio

⁶² Sulla disposizione LOTTINI, *Voce Responsabilità delle persone giuridiche* (sub art. 16), in *Commentario breve*, cit., 2335 s.; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 239 ss.

⁶³ *Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., 16. In argomento, v. in particolare PALIERO, PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Rivista 231*, 2006, 3, 167 ss., nonché VILLANI, *"Colpa di organizzazione" nell'illecito dell'ente da reato*, Roma, 2012.

⁶⁴ Sulle funzioni del modello, PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale*, Parte I, cit., 377 ss.

⁶⁵ L'efficace espressione è di PIERGALLINI, *Il modello organizzativo alla verifica della prassi*, cit., 47.

⁶⁶ LECCESE, *Responsabilità delle persone giuridiche e delitti con finalità di terrorismo*, cit., 1196. Sulla categoria dell'inesigibilità, nella manualistica v. PALAZZO, *Corso di diritto penale, Parte generale*, VI ed., Torino, 2016, 451 ss. Si rinvia inoltre ampiamente a FORNASARI, *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, Padova, 1990, 3 ss.

⁶⁷ Si veda *supra*, n. 3.1.

e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”⁶⁸. È così la prassi a procedere a una ragionevole delimitazione del raggio di azione della previsione qui in esame, concentrando gli enti la loro attenzione su quelle che la realtà empirica dimostra essere le attività a rischio – essenzialmente, il supporto al terrorismo attraverso condotte di finanziamento.

Queste osservazioni si traggono, come si è appena ricordato, dal raffronto tra modelli organizzativi predisposti da soggetti che svolgono attività sensibili rispetto alla realizzazione di delitti con finalità di terrorismo⁶⁹ e, dunque, maggiormente interessati ad allestire un arsenale preventivo per evitarne la commissione. Il riferimento è ai modelli del settore bancario, i quali anche in virtù dell’esperienza maturata – si pensi alle Linee Guida per l’adozione di modelli organizzativi elaborata da parte della più rappresentativa associazione di categoria⁷⁰ – possono costituire un punto di partenza per svolgere qualche breve considerazione, seppur limitata a questo ambito.

I delitti di terrorismo si fanno rientrare nella categoria dei cd. reati peculiari⁷¹, i quali possono presentare rischi di verifica in ragione di specifiche attività della banca: rispetto ad essi si rende necessaria la verifica dei sistemi di controllo relativi alle aree di rischio, al fine di consentirne l’adeguamento ai dettami del decreto.

Sebbene la natura dei delitti di cui all’art. 25-*quater* sia tale da far ritenere che, ove uno di essi sia commesso, l’agente abbia probabilmente agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (così profilandosi per il soggetto collettivo l’esimente di cui all’art. 5 comma 2) e che, in ogni caso, sia difficile «prefigurare un interesse o anche solo un vantaggio della banca a seguito della concessione di un finanziamento destinato ad agevolare una attività terroristica [...] ovvero destinato alle finalità di cui al citato art. 2 della Convenzione di New York»⁷², si impone comunque una valutazione dell’idoneità dei presidi esistenti a prevenire la commissione di tali illeciti.

Nella “parte speciale” dei modelli in discorso è possibile riscontrare alcune caratteristiche comuni. In primo luogo, si rinviene una elencazione delle norme connotate dalla finalità di terrorismo o eversione, con l’obiettivo di enucleare i reati che astrattamente potrebbero comportare la responsabilità dell’ente. Si osserva che i riferimenti si limitano alle fattispecie, di più agevole individuazione, previste dal codice penale; anche la più volte menzionata aggravante comune della finalità di terrorismo è spesso richiamata (a riprova del fatto che anche gli operatori non escludano tali ipotesi dall’area del “penalmente rilevante”). Per lo più è invece operato soltanto un rimando, *ex art. 25-*quater* comma 4*, ai contenuti dell’art. 2 della Convenzione *financing*, senza tentare una ricognizione esaustiva delle diverse ipotesi di reato. Ciò sembrerebbe confermare come la genericità del rinvio operato dall’art. 25-*quater* d.lgs. n. 231/2001 trasmigri sul piano della redazione dei modelli organizzativi: per evitare lacune, si preferisce rinunciare ad una tipizzazione di tutte le possibili norme incriminatrici.

Inoltre, come si anticipava, i protocolli delineati per prevenire la commissione dei delitti *ex art. 25-*quater** essenzialmente rinviano al contesto normativo e ai presidi apprestati in materia di riciclaggio. Più esattamente, le due ipotesi sono spesso inserite nella stessa sezione del modello, e trattate congiuntamente; oppure, anche laddove i delitti con finalità di terrorismo siano considerati in via autonoma, i relativi protocolli di prevenzione si innestano su quelli predisposti per i casi di cui all’art. 25-*octies*. Le cautele approntate per scongiurare il pericolo che risorse finanziarie della banca vengano adoperate per le finalità illecite di matrice terroristica, infatti, prevedono usualmente una serie di verifiche a carico del soggetto collettivo che richiamano il settore del contrasto al riciclaggio. Per esemplificare quanto fin qui detto, pur senza entrare nel merito delle distinzioni relative ai singoli processi sensibili e senza pretese di completezza, è possibile richiamare i seguenti presidi, tra quelli raccomandati nelle Linee Guida e dunque ricorrenti nei modelli adottati in ambito bancario: la previsione di istruttorie

⁶⁸ Per approfondimenti sulla disposizione v. BILLO, *Art. 25 octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., 433 ss.; D’ARCANGELO, *Sub Articolo 25 octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, cit., 641 ss.; GULLO, *La responsabilità dell’ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit., 3017 ss.

⁶⁹ Cfr. il Rapporto FATF/GAFI dell’ottobre 2015, *Emerging Terrorist Financing Risks*, consultabile all’indirizzo <http://www.fatfgafi.org>, ove il trasferimento di fondi mediante il canale bancario è richiamato tra i metodi tradizionali di finanziamento del terrorismo.

⁷⁰ *Linee guida dell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche (d.lgs. n. 231/2001)*, febbraio 2004, consultabili sul sito <http://www.abi.it>.

⁷¹ *Linee guida dell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativi*, cit., 27 s.

⁷² *Linee guida dell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativi*, cit., 31 s.

che prevedano l'intervento di soggetti e funzioni diverse all'interno della banca, per accrescere la condivisione delle conoscenze e dei processi decisionali e minimizzare il rischio di manipolazione dei dati; la presenza di programmi di formazione ed aggiornamento per il personale, in relazione ad obblighi e responsabilità che possano derivare dal mancato adempimento delle regole e dei presidi posti a prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*quater*, l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela commisurati al tipo di rischio associato al cliente, e il confronto dei dati raccolti con le cd. *black list* redatte a livello internazionale ed europeo; il rispetto degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

6.

Rilievi conclusivi.

È giunto il momento di provare a dare risposta all'interrogativo da cui si sono prese le mosse: l'art. 25-*quater* risponde a una reale esigenza di tutela o finisce piuttosto con il rappresentare una «piccola nuova dose di legislazione simbolica»⁷³?

L'analisi sin qui condotta indirizza, chiaramente, verso la valenza simbolica della norma quale costruita dal legislatore del 2003.

Si è cercato di evidenziare come l'introduzione dell'art. 25-*quater* non obbedisca a effettive esigenze di criminalizzazione emergenti dalla prassi, ma sia piuttosto da ricondurre allo stratificato reticolo di obblighi sovranazionali diretti ad attuare una più efficace strategia di contrasto al terrorismo in una particolare fase di recrudescenza del fenomeno. Ugualmente si è messa in luce la scarsa attitudine del nostro legislatore a "rimeditare" e opportunamente filtrare, in sede di trasposizione a livello interno, i contenuti di detti obblighi, con l'effetto di dare ingresso a previsioni di dubbia coerenza rispetto al sistema di tutela complessivo.

L'opzione legislativa di estendere il meccanismo di corresponsabilizzazione delle persone giuridiche ai delitti di terrorismo è stata presa in esame, in primo luogo, sul versante della tecnica di formulazione della fattispecie. La principale obiezione, come si è visto, si appunta sul rispetto del principio di precisione e sulla previa conoscibilità del precetto, sia in considerazione dell'ampiezza e della genericità del richiamo alla finalità di terrorismo – idoneo a ricomprendere qualsiasi delitto, anche di futura introduzione, aggravato da tale finalità –, sia per il riferimento ai delitti commessi in violazione di quanto previsto dalla Convenzione *financing*, «un atto internazionale che utilizza una tecnica descrittiva tale da non fornire alcuna assicurazione sulla corrispondenza con le fattispecie interne»⁷⁴.

Si è poi sottolineato il peculiare ruolo giocato dai criteri oggettivi d'imputazione dell'interesse o vantaggio dell'ente, di fatto limitativi dell'operatività dell'art. 25-*quater*, poiché sul piano criminologico appare problematico ipotizzare che delitti di matrice terroristica siano commessi da soggetti qualificati per arrecare un beneficio (anche) all'ente di appartenenza. Osservazione, questa, confortata dall'esame dei modelli organizzativi approntati da soggetti operanti nel settore bancario, maggiormente esposti, in ragione delle attività svolte, al rischio-reato in questione.

Sul terreno della redazione dei modelli si è infatti rilevata una sostanziale assimilazione, sotto il profilo del *risk assessment* e della costruzione dei correlativi protocolli di prevenzione, tra condotte di finanziamento del terrorismo e ipotesi di riciclaggio. La circostanza appena richiamata è indicativa delle difficoltà, cui si è accennato, di configurare – al di fuori delle condotte di finanziamento – ipotesi ulteriori di delitti di terrorismo che possano essere commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Si è già ricordato come la Convenzione *financing* non faccia parola dei suddetti criteri; più in generale, può osservarsi che nessuno degli atti sovranazionali da cui è discesa l'introduzione dell'art. 25-*quater* imponesse una criminalizzazione dei soggetti collettivi a così ampio spettro. In particolare, l'art. 2, paragrafo 1 della Convenzione *financing* richiede di considerare reato la *messa a disposizione o raccolta di fondi* con l'intenzione o la consapevolezza di un loro utilizzo per la commissione degli atti terroristici ivi individuati; e anche le definizioni contenute nella Decisione quadro del 2002 – reato terroristico, organizzazione terroristica, reato connesso ad attività terroristiche –, sebbene più articolate, consentono una delimitazione delle condotte da incriminare.

⁷³ CARMONA, *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 208.

⁷⁴ DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, cit., 47.

A voler dunque delineare una casistica in relazione all'effettivo ambito di applicazione dell'art. 25-*quater*, questa non potrà che essere limitata a poche tipologie criminose. Senza qui considerare l'ipotesi di delitti commessi nell'ambito di enti intrinsecamente illeciti, si potrà appunto fare il caso del finanziamento di associazioni terroristiche ad opera di un istituto bancario *ex art. 270-bis c.p.*⁷⁵; oppure, quello dell'organizzazione di viaggi a terroristi da parte di una agenzia ai sensi della nuova previsione dell'art. 270-*quater*.1 c.p.; in entrambe le situazioni, dovrà ipotizzarsi un profitto anche proprio per l'ente.

Questi gli spazi di autonomia concettuale, prima ancora che applicativa, che ci pare possibile riservare ai delitti di terrorismo nell'economia del "sistema 231": meglio allora avrebbe fatto il nostro legislatore a tipizzare nell'art. 25-*quater*, tra i reati-presupposto, le sole fattispecie espressive di un effettivo disvalore rispetto all'agire del soggetto collettivo. Se infatti forme di corresponsabilizzazione dell'ente appaiono irrinunciabili, l'enorme sfida posta dal fenomeno terroristico all'ordinamento penale impone un'azione di contrasto che si avvalga di misure realmente *efficaci*: diversamente, il rischio è quello di introdurre strumenti normativi di grande impatto sul piano emotivo, i quali tuttavia – come appunto l'art. 25-*quater* – finiscono per destare interesse principalmente in ragione della loro ineffettività.

Sebbene da tempo ormai si proceda nell'opposta direzione, almeno in prospettiva *de iure condendo* sarebbe opportuno che il legislatore correggesse la rotta e avviasse un processo di razionalizzazione del micro-sistema di responsabilità degli enti, riconducendo le scelte d'incriminazione all'alveo della criminalità del profitto. Una più attenta selezione e tipizzazione delle condotte punibili che possano in concreto determinare un coinvolgimento della persona giuridica non può prescindere dalla valutazione delle peculiarità dell'originario destinatario della "disciplina 231", ovvero, un ente operante nell'economia *lecita*. Altrimenti, in considerazione del progressivo, incontrollato ampliamento a carico della persona giuridica di ipotesi di responsabilità sovente estranee alle politiche d'impresa, si affievolisce anche lo stretto legame, coesistente alla funzionalità dell'intero sistema di responsabilità dell'ente, tra reati-presupposto e possibilità di delineare attraverso il modello un adeguato apparato preventivo volto a prevenirne la realizzazione. Non a caso soluzioni normative praticate in altri ordinamenti (uno per tutti, quello francese)⁷⁶ le quali estendono la responsabilità dell'ente a tutti i reati contenuti nel codice penale finiscono per non prevedere – come logica conseguenza – la sussistenza del modello.

L'opzione del nostro legislatore, indirizzata invece nel senso di attribuire assoluta centralità al meccanismo punitivo-premiale che ruota intorno all'adozione ed attuazione dei modelli organizzativi, non pare aver dato, nell'esperienza giurisprudenziale di questi anni, gran prova di sé. Se è vero che la «finalità "rieducativa" e "preventiva" [...] alla base del nostro sistema sanzionatorio postula la possibilità di fare concreto affidamento sul fatto che la piena adesione alle regole si tradurrà in un "premio" per l'impresa sana»⁷⁷ non potrà negarsi che il "sistema 231" abbia, sino a oggi, mostrato essenzialmente il 'volto severo' della risposta punitiva, senza riuscire a dispiegare compiutamente le proprie potenzialità sul versante premiale. L'incertezza su quali siano i caratteri minimi del modello idoneo che consenta all'ente virtuoso di andare esente da responsabilità rischia di trasformare (*ha trasformato?*) l'avanzato modello di 'collaborazione nella prevenzione', inizialmente delineato dal decreto, in un serio costo per le imprese, non controbilanciato da altrettanto significativi benefici.

La "normativa 231" attraversa oggi una fase delicata di esistenza, probabilmente di transizione verso modifiche di disciplina significative, da più parti evocate e attualmente allo studio. In questo contesto, ci pare opportuno non 'destrutturare' il sistema, ma ragionare su come meglio calibrarlo e far funzionare i meccanismi già esistenti. Nel tentare un recupero della coerenza perduta⁷⁸ e intraprendere, per quanto detto, un percorso di riavvicinamento alla fisionomia del progetto originario, non è possibile prescindere dalla stretta osservanza del nucleo dei principi penalistici che governano la materia. Una norma inapplicata come l'art. 25-*quater* potrebbe, forse, rappresentare un monito per il legislatore a prestare maggiore attenzione alle

⁷⁵ LECCESE, *Responsabilità delle persone giuridiche e delitti con finalità di terrorismo*, cit., 1205. Richiama il medesimo esempio DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 270.

⁷⁶ Sulle peculiarità dell'ordinamento francese DE SIMONE, *Il nuovo codice francese e la responsabilità penale delle personnes morales*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 189 ss.; DE MAGLIE, *Etica e il mercato*, cit., 187 ss.; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 90 ss.; TRICOT, *Corporate Criminal Liability in France*, in *Corporate criminal liability and compliance programs*, vol. I, *Liability "ex-crimine" of legal entities in Member States*, a cura di A. Fiorella, Napoli, 2012, 132 ss.

⁷⁷ Così SEVERINO, *Il sistema di responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001: alcuni problemi aperti*, in *La responsabilità "penale" degli enti*, cit., 75.

⁷⁸ Il richiamo è a BARTOLI, *Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita*, cit., 1 ss.

scelte di incriminazione e alla tecnica di redazione della fattispecie, all'insegna di una sintesi più efficace tra esigenze di effettività e ineludibili garanzie per il soggetto collettivo.